



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI**

riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:

- | | |
|-----------------------------------|--------------|
| - dott.ssa Emilia Fagnoli | Presidente |
| - dott. Francesco Angelini | Giudice |
| - dott.ssa Claudia Tordo Caprioli | Giudice rel. |

ha emesso la seguente

SENTENZA

dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della TERNANA CALCIO S.R.L. (C.F. 00646100552), con sede in Terni, Via della Bardesca n. 2.

Letti:

- il ricorso ex art. 40 CCII presentato in data 14.4.2026 dalla CHIARETTI LAZZARI & PARTNER S.R.L. (P.IVA 04630700401), rappresentata e difesa dagli avv.ti Silvia Pracucci e Elena Briganti,
- il ricorso ex art. 40 CCII presentato in data 16.4.2026 dalla MARGA MOTEL S.R.L. (P.IVA 00196910558), rappresentata e difesa dall'avv. Pierluigi Natali;
- l'atto di intervento ex art. 41, co. 5, CCII depositato in data 15.4.2026 dall'avv. CARMINE ANDREA SILVESTRI (C.F. SLVCMN85H12G975E) rappresentato e difeso in proprio ex art. 86 c.p.c.;
- l'atto di intervento ex art. 41, co. 5, CCII depositato in data 16.4.2026 dal dr. FRANCUCCI MASSIMO (C.F. FRNMSM58A27L117A), rappresentato e difeso dall'avv. Bruno Ianniello;
- l'atto di intervento ex art. 41, co. 5, CCII depositato in data 17.4.2026 dalla G.E.V. SPORT & MANAGEMENT S.R.L. (P.IVA 08184881210), rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bova;
- l'atto di intervento ex art. 41, co. 5, CCII depositato in data 17.4.2026 dalla SPORT PROJECT S.R.L. (P.IVA 09019901215), rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bova;
- l'atto di intervento ex art. 41, co. 5, CCII depositato in data 17.4.2026 dal COMUNE DI TERNI (C.F. 00175660554), rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Gennari e dall'avv. Francesco Silvi;

esaminata la documentazione in atti;

udita la relazione del giudice relatore, designato in data 15.4.2026;

dato atto, alla luce del decreto motivato di abbreviazione dei termini emesso in data 15.4.2026, della ritualità e tempestività della notificazione alla società debitrice del ricorso, dell'atto di intervento e del decreto di convocazione ex art. 41, co. 1, CCII sottoscritto dal giudice delegato all'audizione delle parti e all'abbreviazione dei termini ai sensi dei commi 3 e 6 del medesimo articolo (notificazione perfezionatasi in data 15.4.2026 mediante comunicazione effettuata dalla Cancelleria all'indirizzo di posta elettronica certificata della società debitrice risultante dal registro delle imprese ai sensi dell'art. 40, co. 6, CCII, come dimostrato, fino a prova contraria, dalla ricevuta di

avvenuta consegna: cfr. con riferimento alla stessa modalità di notifica già prevista dall'art. 15, co. 3, l.f., Cass. 31052/2019, Cass. 30532/2018, Cass. 26773/2016 e Cass. 15035/2016);

rilevato che la debitrice non si è costituita, ma che per essa all'odierna udienza è comparso il dott. Fabio Forti – da considerarsi attualmente il legale rappresentante della TERNANA CALCIO S.R.L. alla luce della sospensione dell'esecuzione (*rectius*: efficacia) della delibera assembleare del 13.4.2026 con cui la società è stata posta in liquidazione volontaria - il quale non si è opposto all'apertura della liquidazione giudiziale;

ritenuto che sussiste la competenza per materia e per territorio di questo Tribunale, trattandosi di procedimento ricompreso tra quelli indicati dall'art. 27, co. 2, CCII, ed essendo il centro degli interessi principali del debitore (che si presume, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, coincidente con la sede legale risultante dal registro delle imprese) sito in Terni da più di un anno prima del deposito della domanda di apertura della liquidazione giudiziale;

dato atto che risulta rispettato il disposto degli artt. 9, co. 2, e 40, co. 2, CCII, poiché il ricorso e gli atti di intervento sono stati presentati con il patrocinio dei difensori che li hanno regolarmente sottoscritti, recano l'indicazione dell'ufficio giudiziario, dell'oggetto, delle ragioni della domanda e delle conclusioni;

premesso che la legittimazione del creditore a proporre ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del debitore non presuppone necessariamente un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale o il possesso di un titolo esecutivo, dovendo in questa sede l'autorità giudiziaria compiere un accertamento incidentale sull'esistenza del credito all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante (cfr. Cass., SS.UU., 1521/2013, Cass. 26246/2021);

ritenuto, allora, che sussiste la legittimazione attiva ex art. 37, co. 2, CCII in capo alla CHIARETTI LAZZARI & PARTNER S.R.L., i cui crediti risultano dai decreti ingiuntivi emessi dal Giudice di Pace di Terni n. 981/2025, n. 1391/2025, n. 1606/2025, di cui il n. 981/2025 dichiarato provvisoriamente esecutivo ex art. 648 c.p.c. all'udienza del 5.3.2026 (all. 4-5 ricorso);

ritenuto che sussiste la legittimazione attiva ex art. 37, co. 2, CCII in capo alla MARGA MOTEL S.R.L., il cui credito per € 54.710,80 risulta dal decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Terni n. 828/2025, avverso il quale è stata proposta opposizione ex art. 645 c.p.c., che tuttavia non appare fondata su prova scritta (cfr. all. 6 ricorso);

ritenuto che sussiste la legittimazione ad intervenire nel presente procedimento ai sensi dell'art. 41, co. 5, CCII in capo all'avv. CARMINE ANDREA SILVESTRI, il cui credito – e, dunque, la legittimazione a proporre domanda ex art. 40 CCII - risulta provato da un accordo transattivo intercorso tra le parti in data 12.11.2025 (all. 5 atto intervento);

ritenuto che sussiste la legittimazione ad intervenire nel presente procedimento ai sensi dell'art. 41, co. 5, CCII anche in capo al dr. FRANCUCCI MASSIMO, il cui credito – e, dunque, la legittimazione a proporre domanda ex art. 40 CCII - risulta provato dal contratto di collaborazione (professionale) sottoscritto tra le parti in data 19.8.2025 (all. 1 atto intervento);

ritenuto che sussiste la legittimazione ad intervenire nel presente procedimento ai sensi dell'art. 41, co. 5, CCII anche in capo alla SPORT PROJECT S.R.L. il cui credito – e, dunque, la legittimazione a proporre domanda ex art. 40 CCII - risulta provato dai decreti ingiuntivi nn. 147/2025 e 783/2025 emessi dal Tribunale di Terni rispettivamente nelle date del 27.2.2025 e del 27.11.2025, il primo dei quali è già stato dichiarato definitivamente esecutivo ex art. 647 c.p.c. in data 13.5.2025 (all. 4, 5 e 7 atto intervento), oltre che dai contratti di mandato del 20.07.2024 e del 5.8.2025 (all. 11 e 15 atto intervento);

ritenuto che sussiste la legittimazione ad intervenire nel presente procedimento ai sensi dell'art. 41, co. 5, CCII anche in capo alla G.E.V. SPORT & MANAGEMENT S.R.L., il cui credito – e,

dunque, la legittimazione a proporre domanda ex art. 40 CCII - risulta provato dal decreto ingiuntivo n. 946/2026 (già provvisoriamente esecutivo) emesso dal Tribunale di Napoli Nord in data 3.4.2026, dal decreto ingiuntivo n. 787/2025 emesso dal Giudice di Pace di Terni (definitivamente esecutivo ex art. 653 c.p.c.), dal decreto ingiuntivo n. 209/2025 emesso dal Tribunale di Terni, nonché dall'accordo transattivo stipulato tra le parti il 20.11.2025 (all. 3, 7, 8, 9 atto intervento);

ritenuta la legittimazione ad intervenire nel presente procedimento ai sensi dell'art. 41, co. 5, CCII anche in capo al COMUNE DI TERNI, il cui credito – e, dunque, la legittimazione a proporre domanda ex art. 40 CCII - risulta provato dall'ingiunzione fiscale ex art. 3 R.D. n. 639/2010 notificata in data 2.12.2025 (e ciò sebbene avverso di essa sia stata proposta opposizione dalla debitrice ai sensi del d.lgs. n. 150/2011);

considerato che sussistono i presupposti dettati dagli artt. 1 e 121 CCII per l'applicazione nei confronti del debitore delle disposizioni sulla liquidazione giudiziale;

rilevato, infatti, che risulta provata la qualità di imprenditore commerciale in capo alla società debitrice (v. la visura camerale in atti, dalla quale risulta che l'impresa ha principalmente ad oggetto “attività sportive ed in particolare la formazione, la preparazione e la gestione di squadre di calcio”; sul tema, cfr. Cass. 6989/2019, Cass. 25730/2016, nonché, con specifico riguardo all'onere della prova, Cass. 12382/2017);

considerato, inoltre, che la debitrice non risulta il possesso congiunto dei requisiti dimensionali dell'impresa minore di cui all'art. 2, co. 1, lett. d), CCII e, piuttosto, dalla documentazione in atti emerge la prova positiva del superamento di suddetti requisiti, avuto riguardo *in primis* all'ammontare dei debiti, ben superiore ad € 500.000,00;

rilevato che in data odierna è stato iscritto al Registro delle imprese lo stato di scioglimento e liquidazione volontaria della società debitrice (cfr. visura camerale in atti);

ricordato che quando la società debitrice si trova in stato di liquidazione volontaria, ai fini dell'accertamento dello stato d'insolvenza il Tribunale deve accertare se, in base alla situazione esistente, gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, poiché – non proponendosi detta impresa di rimanere sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di soddisfare i creditori previa realizzazione delle attività, e di distribuire l'eventuale residuo tra i soci – non è più richiesto che disponga (diversamente dalla società in piena attività) di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte (cfr. Cass. n. 6666/2026; Cass. n. 24660/2020; conf. Cass. n. 13644/2013);

precisato che detta valutazione deve svolgersi in concreto, dovendo il Tribunale verificare “*il valore reale dell'attivo, al di là dei valori appostati nelle scritture contabili dell'imprenditore, i tempi della liquidazione e, ove l'attivo sia formato da beni non immediatamente liquidabili, se la difficoltà ad una pronta liquidazione dei beni che compongono l'attivo sia sintomo di un valore di ragione realizzo (ovverosia di un valore di liquidazione dei beni che compongono l'attivo) inferiore a quello che risulta dalle scritture contabili della società*” (così in Cass. n. 6666/2026 cit.);

dato, però, atto che risulta esser stato emesso dal Tribunale di Perugia, Sezione specializzata imprese, sempre in data odierna, un decreto *inaudita altera parte* di sospensione dell'esecuzione della delibera assembleare del 13.4.2026 di liquidazione volontaria e scioglimento della TERNANA CALCIO S.P.A. (R.G. 1390/2026), con fissazione dell'udienza nel contraddittorio tra le parti per il 7.5.2026;

ritenuto che per effetto del provvedimento giudiziale di sospensione dello stato di liquidazione volontaria la valutazione sull'insolvenza (da intendersi – in base alla definizione di cui all'art. 2, co.

1, lett. b), CCII identica a quella già contenuta nell'art. 5 l.f. – come situazione di impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, sussistente nel momento dell'emissione della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale: v. Cass. S.U. n. 115/2001 e Cass. n. 23993/2022) potrebbe compiersi in chiave “dinamica”, anziché “statica”;

rilevato che alla delibera assembleare del 13.4.2026 viene allegata una relazione ex art. 2482 *bis* c.c. dell'organo amministrativo, il quale, in base alla situazione economico-patrimoniale aggiornata della debitrice, registrava al 28.2.2026 una “*perdita di entità tale* [quantificata - € 13.503.007] *da aver determinato la integrale erosione del capitale sociale e l'emersione di un patrimonio netto negativo pari ad € -3.519.826*”;

ritenuto che, a fronte di tale circostanza, la prova dello stato di insolvenza emerge dalla dichiarata indisponibilità del socio unico alla ricapitalizzazione della società, dall'inadempimento dell'obbligazione nei confronti dei ricorrenti e dei soggetti intervenuti (inadempimento particolarmente sintomatico in quanto, tra i vari, relativo a provvigioni dei procuratori sportivi e a servizi di ospitalità alberghiera maturati), oltre che dalla pendenza di due procedure esecutive (mobiliari) individuali (v. Cass. 30209/2017) risultante da certificato rilasciato dal Tribunale di Terni in data 15.4.2026, e dall'elevata esposizione debitoria nei confronti dell'Amministrazione finanziaria e degli Enti previdenziali, pari a circa tre milioni di euro (v. Cass. 9218/2020, Cass. 8903/2017 e Cass. 15407/2001);

osservato, comunque, che, anche a voler esaminare in chiave “statica” la situazione patrimoniale della società debitrice emerge in modo conclamato il suo stato di insolvenza se si considera che nell'attivo patrimoniale al bilancio del 30.6.2025 le immobilizzazioni immateriali erano stimate in complessivi € 1.791.319,00 e tra queste devono considerarsi gli *assets* del “titolo sportivo” e l'affiliazione alla F.I.G.C. che, proprio per effetto della messa in liquidazione volontaria della società, ai sensi dell'art. 16, co. 7, NOIF, perderebbero quasi integralmente il loro valore economico e sarebbero, dunque, di difficile realizzo;

ritenuti, poi, di non pronta liquidazione i crediti verso soci per versamenti in conto futuro aumento di capitale riportati alla situazione patrimoniale del 28.2.2026 in € 4.648.000;

considerato, dunque, che la società debitrice non risulta disporre di un attivo patrimoniale di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte, alla luce della complessiva situazione debitoria emersa agli atti;

ritenuti, pertanto, sussistenti tutti i presupposti per affermare lo stato di insolvenza della società debitrice;

considerato che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati ad oggi risultante dalla documentazione agli atti del presente procedimento è complessivamente superiore alla soglia di € 30.000,00 stabilita dall'art. 49, co. 5, CCII (cfr. Cass. n. 17216/2021 in relazione al previgente art. 15, co., 9, l.f.);

ritenuto che, in definitiva, per tutti i motivi sopra esposti, ricorrono tutti i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della TERNANA CALCIO S.R.L.;

considerato che alla luce della presente sentenza deve ritenersi assorbito ogni provvedimento cautelare, su cui l'interventore avv. CARMINE ANDREA SILVESTRI ha dichiarato di insistere solo in via subordinata;

ritenuto di dover disporre l'esercizio provvisorio dell'attività d'impresa ai sensi dell'art. 211, co. 2, CCII – da ritenersi, comunque, non incompatibile con uno stato di liquidazione volontaria e scioglimento della società alla luce della finalità conservativa (dell'attivo patrimoniale) che

l'istituto persegue - per la durata di mesi tre, giacché la prosecuzione dell'impresa non appare, allo stato degli atti, pregiudizievole per i creditori concorsuali;

premesso che il titolo sportivo, identificato all'art. 52 NOIF come "*il riconoscimento da parte della F.I.G.C. delle condizioni tecniche sportive che consentono, concorrendo gli altri requisiti previsti dalle norme federali, la partecipazione di una società ad un determinato Campionato*" deve considerarsi quale principale *asset* dell'attivo patrimoniale della debitrice;

richiamato l'art. 16, co. 6, NOIF a mente del quale il Presidente Federale delibera la revoca della affiliazione di una società alla F.I.G.C. in caso di liquidazione giudiziale, con la precisazione che i relativi effetti vengono posticipati ove la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale intervenga nel corso del Campionato (e comunque prima della scadenza fissata per la presentazione della domanda di iscrizione al campionato di competenza successivo) e prosegua l'esercizio dell'impresa;

osservato, altresì, che in base all'art. 16, co. 7, NOIF ove il titolo sportivo della società in liquidazione giudiziale venga trasferito ad un'altra società almeno dieci giorni prima della scadenza per la presentazione della domanda di iscrizione al campionato successivo gli effetti della revoca decorreranno dalla data di trasferimento;

richiamato, infine, l'art. 52, co. 3, NOIF a mente del quale il titolo sportivo di una società a cui viene revocata l'affiliazione ai sensi dell'art. 16, co. 6, potrebbe essere attribuito (entro il decimo giorno antecedente al termine fissato per la presentazione della domanda di iscrizione al campionato successivo) ad un'altra società con delibera del Presidente federale, previo parere della Commissione Operazioni Societarie ove il titolo sportivo concerna un campionato professionistico, purché siano rispettate le altre condizioni indicate dalla norma;

ricordato, allora, che l'esercizio provvisorio non risponde alla sola finalità di consentire un miglior risultato della liquidazione concorsuale, ma persegue anche lo scopo pubblicistico della salvaguardia dei livelli occupazionali e dell'utile conservazione degli *assets* dell'impresa, anche in vista di una sua cessione;

ritenuto, pertanto, che l'esercizio provvisorio debba esser qui disposto a tutela del patrimonio aziendale e, più in particolare, del "titolo sportivo", indispensabile per conservare l'affiliazione alla F.I.G.C. e per la partecipazione al campionato professionistico di calcio; titolo che, invece, sarebbe irrimediabilmente perduto se la TERNANA CALCIO S.R.L. cessasse la sua attività, anche per la perdita del parco giocatori, i quali, senza prosecuzione dell'impresa, sarebbero immediatamente svincolati ai sensi dell'art. 110 NOIF (cfr. Trib. Vicenza del 18.1.2018 sull'esigenza di disporre l'esercizio provvisorio di una società calcistica in corso di campionato);

ritenuto che, sebbene durante l'esercizio provvisorio matureranno crediti prededucibili per la prosecuzione del campionato, la società debitrice preserverà il valore dell'attivo patrimoniale, garantendo così una più elevata percentuale di soddisfacimento per i creditori concorsuali, acquisita anche la disponibilità di diversi *sponsors* a contribuire ai costi operativi per l'esercizio dell'attività sportiva della prima squadra e delle squadre giovanili sino al termine della stagione sportiva 2025/2026 (all. 56, 57, 58 e 59 memoria avv. Carmine Andrea Silvestri);

osservato, peraltro, che dal prospetto contabile prodotto in atti può finanche prospettarsi il conseguimento di un utile nelle more dell'esercizio provvisorio;

tenuto conto, ai fini della nomina del curatore, dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII;

ritenuto necessario nominare due curatori (un avvocato ed un commercialista) alla luce degli innumerevoli incombeni da svolgere in ragione dell'esercizio provvisorio qui disposto, peraltro in corso di campionato di Serie C, nonché dell'urgenza con cui si dovrà procedere alla liquidazione

dell'attivo (entro il 6 giugno 2026, ossia in tempo utile ai sensi dell'art. 16 NOIF) al fine di non disperderne il valore;

ritenuto utile nominare, ai sensi dell'art. 49, co. 3, lett. b), CCII, un esperto per l'esecuzione di compiti specifici in luogo dei curatori nominati e, più precisamente, per la gestione delle questioni connesse all'ordinamento sportivo;

ritenuto che, stante la particolare complessità della procedura, l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo può essere fissata in una data che, ai sensi dell'art. 49, co. 3, lett. d), CCII, non superi centocinquanta giorni dal deposito della presente sentenza (termine che è soggetto alla sospensione feriale di cui all'art. 1 della L. n. 742/1969 ai sensi del comma 10 dell'art. 210 CCII);

visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 121, 125, 210, 211, 356 e 358 CCII,

DICHIARA

l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della TERNANA CALCIO S.R.L. (C.F. 00646100552), con sede in Terni, Via della Bardesca n. 2;

NOMINA

giudice delegato per la procedura la dott.ssa Claudia Tordo Caprioli;

NOMINA

- il dott. Francesco Angeli e l'avv. Renato Ferrara, quali curatori;

- il dott. Maurizio De Filippo, quale esperto deputato alla gestione delle questioni connesse all'ordinamento sportivo;

INVITA

i curatori e l'esperto nominati a far pervenire in cancelleria – entro i due giorni successivi alla comunicazione della nomina, ai sensi dell'art. 126, co. 1, CCII – la propria accettazione (corredata dalla dichiarazione di cui all'art. 35.1, co. 3, d.lgs. 159/2011), dando atto della disponibilità di tempo e di risorse professionali e organizzative adeguate al tempestivo svolgimento di tutti i compiti connessi all'espletamento della funzione, e dichiarando espressamente di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 358, co. 1 e 2, CCII;

INVITA

altresì, i curatori nominati

b) a procedere all'immediata ricognizione dei beni della debitrice e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni della stessa secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario, ai sensi dell'art. 193 CCII;

c) a redigere l'inventario ai sensi dell'art. 195 CCII nel più breve termine possibile secondo le norme del codice di procedura civile, presenti o avvisati la debitrice e il comitato dei creditori (se nominato), formando un processo verbale delle attività compiute con l'allegazione della documentazione fotografica dei beni inventariati, e depositando poi in cancelleria uno dei due originali dell'inventario redatto;

d) a presentare al Giudice delegato, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente sentenza, un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità della società debitrice ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società, ai sensi dell'art. 130, co. 1, CCII;

e) ad informare senza indugio (direttamente, salvo successivo deposito dell'informativa nel fascicolo della procedura) il Pubblico Ministero, ai sensi dell'art. 130, co. 2, CCII, se la debitrice o gli amministratori non ottemperano agli obblighi di deposito di cui all'art. 49, co. 3, lett. c), CCII, e se la debitrice non ottempera agli obblighi di cui all'art. 198, co. 2, CCII;

f) a predisporre il programma di liquidazione di cui all'art. 213 CCII entro sessanta giorni dalla redazione dell'inventario, trasmettendolo nel predetto termine al giudice delegato ai sensi del comma 7 del summenzionato articolo;

g) a presentare al giudice delegato, entro venticinque giorni dalla data di pubblicazione della presente sentenza, il parere di cui all'art. 138, co. 1, CCII (con l'allegazione dell'elenco dei creditori redatto ai sensi dell'art. 198, co. 1, CCII) in merito all'individuazione dei creditori potenzialmente nominabili quali membri del(i) comitato(i) dei creditori, in base alle risultanze documentali, alle disponibilità (o espresse indisponibilità) eventualmente manifestate e alle altre indicazioni raccolte, e avuto riguardo ai criteri di cui al comma 2 del medesimo articolo;

h) ad avviare poi le attività di liquidazione (primo esperimento di vendita dei beni e inizio delle attività di recupero) nel rispetto del termine di otto mesi dall'apertura della procedura, ai sensi del secondo periodo del quinto comma dell'art. 213 CCII, ovvero a richiedere motivatamente al giudice delegato l'autorizzazione al differimento di tale termine;

AUTORIZZA

i curatori, con le modalità di cui agli artt. 155-*quater*, 155-*quinquies* e 155-*sexies* disp. att. c.p.c., in relazione alla debitrice:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal d.lgs. 127/2015;
- 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con la debitrice, anche se estinti;
- 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;

ORDINA

alla debitrice di depositare entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c.), dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;

INFORMA

la società debitrice che dovrà inoltre presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente sentenza, ai sensi dell'art. 198, co. 2, CCII;

FISSA

in data **14/10/2026** alle ore **09:30**, l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo dinanzi al predetto giudice delegato, nel suo ufficio, nella sede di questo Tribunale;

ASSEGNA

ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della debitrice il termine perentorio di trenta giorni prima della predetta udienza per la presentazione delle domande di insinuazione con le modalità indicate dall'art. 201 CCII, avvisandoli che le domande presentate oltre il suindicato termine ed entro sei mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo saranno considerate tardive ai sensi dell'art. 208 CCII, e che, decorso anche tale termine di sei mesi, le domande tardive saranno considerate ammissibili solo in presenza dei presupposti di cui al comma 3 del medesimo articolo;

SEGNALA

ai curatori che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo PEC relativo alla procedura;

DISPONE

la prenotazione a debito delle spese di cui all'art. 146 D.P.R. 115/2002, con obbligo del curatore di comunicare ogni successiva acquisizione di liquidità tale da consentirne il recupero;

DISPONE

l'esercizio provvisorio dell'impresa della società in liquidazione giudiziale per la durata di tre mesi (decorrenti dal deposito della presente sentenza) sotto la direzione e vigilanza dei curatori, con le seguenti precisazioni e prescrizioni:

- l'esercizio provvisorio deve intendersi limitato all'ordinaria amministrazione e ai rapporti contrattuali già in essere, per la cui esecuzione i curatori potranno avvalersi anche della collaborazione del personale in forza, sicché la stipulazione di nuovi contratti e ogni atto di straordinaria amministrazione dovrà essere autorizzato dal giudice delegato e dal comitato dei creditori (ove costituito);
- i curatori contabilizzeranno le operazioni commerciali e di gestione dell'esercizio provvisorio in modo separato;
- i curatori, ogni venti giorni, depositeranno nel fascicolo telematico un rendiconto dell'attività svolta, allegando la documentazione contabile relativa al periodo di esercizio provvisorio;
- i curatori informeranno senza indugio il giudice delegato e il comitato dei creditori (ove costituito) di circostanze sopravvenute che possano influire sulla prosecuzione dell'esercizio provvisorio;
- i contratti pendenti proseguiranno, salvo che i curatori decidano di sospenderne l'esecuzione o di sciogliersi, per cui i crediti maturati in pendenza di esercizio provvisorio sono sempre prededucibili;

MANDA

alla Cancelleria per la comunicazione (ai ricorrenti, agli interventori, alla debitrice, ai curatori, all'esperto, al Pubblico Ministero) e la pubblicazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 45 CCII, richiamato dall'art. 49, co. 4, CCII.

Così deciso nella camera di consiglio del 17/04/2026.

Il giudice relatore
(*dott.ssa Claudia Tordo Caprioli*)

Il Presidente
(*dott.ssa Emilia Fagnoli*)